

data di conoscenza del fatto da parte del dirigente del settore di appartenenza, quand'anche non competente all'attivazione del procedimento disciplinare, è di 120 giorni (60X2).

Il procedimento si è concluso con l'irrogazione della sanzione entro 120 giorni computati dal 14.4.2011 all'11.8.2011.

Merito

E' noto che nella materia l'onere probatorio ricade sul datore di lavoro che ha irrogato la sanzione.

Orbene il Tribunale non può fare a meno di sottolineare un comportamento processuale alquanto indifferente dell'ente pubblico convenuto.

Il cuore della vertenza sta nell'esatta ricostruzione dei fatti nell'ambito del processo secondo le regole del contraddittorio e quella dell'onere probatorio.

Ed infatti non vi è alcun dubbio che i fatti hanno avuto tale risonanza mediatica e sono accessibili a chiunque tramite il web.

Tuttavia, è nel processo che parte convenuta avrebbe dovuto offrire prova idonea di quanto effettivamente accaduto il 13.4.2011 presso il Centro Operativo di Pozzuoli.

Senonchè il contegno processuale del datore di lavoro ha rivelato un progressivo disinteresse.

Benchè nella memoria sia dedotto in via istruttoria "si deposita il DVD con al videoregistrazione dei fatti", in realtà dallo stesso foliaro della produzione in giudizio non risulta la menzione del DVD, né ve ne era traccia nella produzione.

D'altronde non deve dimenticarsi che il DVD era stato già smarrito, secondo quanto asserito dalla convenuta, presso l'ufficio di appartenenza del ricorrente.

Ritornando allo svolgimento del processo, su sei udienze la Regione è comparsa solo nella seconda (13.7.2012) ed è rimasta inerte all'ordine dell'ufficio di depositare il DVD predetto.

Al cospetto di una simile condotta processuale dell'ente pubblico non resta che accogliere la domanda del ricorrente annullando la sanzione disciplinare con ordine alla Regione di versare all'istante la somma trattenuta pari a 20 giorni di retribuzione nell'ammontare di € 1088,74.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo con attribuzione.

Motivi a sessanta giorni.

pqm

definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa

così provvede:

- a) Accoglie la domanda ed annulla la sanzione disciplinare irrogata al ricorrente in data 11.8.2011 con nota prot. n 2011 0625461 ;
- b) Condanna la resistente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi € 1200.00 oltre Iva e cpa come per legge con attribuzione;
- c) Motivi a sessanta giorni.

Così deciso in Napoli il 9 ottobre 2013

Il Cancelliere

Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE
Comunichiamo a tutti gli Uffici Conciliari che ne siano richiesti ed
chiedano questi di mettere in corso il presente titolo, al
Ministro di darvi assistenza e di farli della Terra Par
e corrervi quando
Tutti confermano all'ufficio
Napoli, Sezione Lavoro
richiesta del

Napoli,

3 DIC. 2013

IL CANCELLIERE

P. Ito

V° per autentica

Napoli, il

2-3 DIC. 2013

IL CANCELLIERE

hmc

STUDIO
AVV. S. S.
Parrocchia
AVV. S.
NAPOLI
Tel. 081

Ad istanza dell'avv.Turra' si notifici a:

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta p.t., con sede in

Napoli alla Via S. Lucia 81.

UNEP CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Inviato in esecuzione l'incarico di cui al
destinatario mediante consegna al capo di via
dell'impiegato incaricato alla ricezione degli atti.

Rascone Maria Fortuna
13 GIU 2011

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
DE LUCA ALBERTO

551 33 54
24
551 33 54

Sentenza del Tribunale di Napoli - Sez. Lav.-

Numero 17374//2013

Dipendente Squillante Angelo

Avv.ti Squillante A. e S. Turrà

Diritti e onorari			1.200,00
			1.200,00
CPA	4%	1.200,00	48,00
			1.248,00
IVA	22%	1.248,00	274,56
TOTALE FATTURA			1.522,56
RITENUTA	20%	1.200,00	240,00
NETTO A PAGARE			1.282,56